

di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2022

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

*Il Ministro  
della transizione ecologica*  
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1687

ALLEGATO I

L'importo del Fondo costituito sulle produzioni 2021 ammonta ad euro 53.255.009,00

Il suddetto importo è ripartito nel modo seguente:

|    | Regione            | Importo<br>[Euro] | Quota del Fondo<br>[%] |
|----|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | Abruzzo            | 53.643            | 0,10                   |
| 2  | Basilicata         | 50.421.224        | 94,68                  |
| 3  | Calabria           | 651.682           | 1,22                   |
| 4  | Emilia Romagna     | 1.064.691         | 2,00                   |
| 5  | Lombardia          | 51.944            | 0,10                   |
| 6  | Marche             | 109.240           | 0,21                   |
| 7  | Molise             | 441.480           | 0,83                   |
| 8  | Piemonte           | 152.863           | 0,29                   |
| 9  | Puglia             | 284.600           | 0,53                   |
| 10 | Toscana            | 18.311            | 0,03                   |
| 11 | Veneto             | 5.331             | 0,01                   |
|    | Totale complessivo | 53.255.009        | 100,00                 |

22A07059

DECRETO 13 dicembre 2022.

**Modifica del saggio degli interessi legali.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

*Il Ministro: GIORGETTI*

22A07140

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2022.

**Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista».**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto che la sopra indicata legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al fine di sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione facilitando l'acquisto di nuovi e più idonei strumenti di correzione visiva, ha istituito all'art. 1, commi 437, 438 e 439, un Fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista

